

o di altri ufficiali; allo sbarco, abbandono o mancato rimpatrio di marinai o passeggeri; al mancato soccorso a nave pericolante; ai rapporti tra il capitano e le autorità consolari o le navi da guerra; all'assunzione del comando e all'imbarco su navi da guerra estere. Si riferiscono inoltre alla mancata denuncia di oggetti recuperati in mare, nei porti o sulle spiagge, ed alla prestazione del proprio nome da parte di un costruttore ad altra persona non costruttore, per dirigere la costruzione di navi.

Per tali infrazioni sono stabilite le pene della multa, della detenzione e della reclusione a seconda della gravità dei casi, accompagnate quasi sempre dall'interdizione o sospensione dal grado.

135. Le *infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge*¹⁾ si riferiscono all'arrivo e partenza delle navi; al servizio di pilotaggio e di rimorchio; ai galeggianti in servizio dei porti; ai danni apportati alle navi ancorate; alle occupazioni od usurpazioni di demanio marittimo; ai rapporti tra la gente di mare e le autorità portuali.

Queste infrazioni sono punite con le pene della detenzione, della multa o della interdizione o sospensione dall'ufficio e dal grado, ovvero anche con semplici pene disciplinari.

136. Le *infrazioni alle leggi e ai regolamenti della pesca*²⁾ si riferiscono all'esercizio della pesca senza licenza, o oltre i limiti assegnati, o senza le condizioni richieste dalla legge; all'impianto senza licenza di tonnare, mugginare od altri ordegni che importino una permanente occupazione del mare territoriale; alla responsabilità dei proprietari dei battelli da pesca delle pene pecuniarie incorse dalle persone dell'equipaggio per i predetti reati.

¹⁾ Art. 392 e seg. del cod. marittimo.

²⁾ Art. 410 e seg. del cod. marittimo.